

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 16 marzo 2023

tra

Deutsche Bank S.p.A. (di seguito la "Banca")

e

le Delegazioni sindacali

FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN

facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

(congiuntamente, le "Parti")

premesso che:

1. secondo quanto previsto dagli articoli 15, 18 e 23 dello Statuto, nonché dagli articoli 11 e seguenti del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive (il "Regolamento Elettorale") del Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. (il "Fondo Pensione"), con apposito avviso del 19 dicembre 2022, è stata comunicata agli Aderenti l'indizione delle elezioni, in rappresentanza degli stessi, per il rinnovo degli Organi del Fondo Pensione; precisamente, per l'elezione di:
 - diciotto componenti dell'Assemblea dei Delegati;
 - sei Consiglieri;
 - un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente;
2. mediante lo stesso avviso del 19 dicembre 2022 sono state altresì comunicate agli Aderenti:
 - il termine ultimo del 18 gennaio 2023 per la presentazione delle relative candidature al Seggio Elettorale Centrale; nonché,
 - le date di inizio e di conclusione delle operazioni di voto, fissate dal 20 al 23 marzo 2023;
3. non essendo stato raggiunto il numero minimo di candidature per le cariche di Delegato, Sindaco effettivo e Sindaco supplente entro il suddetto termine del 18 gennaio 2023, mediante apposito Accordo con valore di fonte istitutiva del 26 gennaio 2023, è stata convenuta la riapertura, sino alla data del 30 gennaio 2023, dei termini per la presentazione di candidature per le citate cariche di Delegato,

Mw

[Signature]

DL

FABI
[Signature]

UILCA
[Signature]

FIRST/CISL
[Signature]

FISAC/CGIL UNISIN
[Signature]

Sindaco effettivo e Sindaco supplente;

4. a seguito della riapertura di tali termini è stato complessivamente raggiunto il numero minimo di candidature per l'elezione, in rappresentanza degli Aderenti, di:
 - diciotto componenti dell'Assemblea dei Delegati;
 - sei Consiglieri;
 - un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente;
5. non si sono comunque registrate candidature eccedenti rispetto al numero minimo previsto per ciascuna delle suddette cariche;
6. in data 8 marzo 2023, ossia nel periodo compreso tra il termine per la presentazione delle candidature e l'inizio delle operazioni di voto, è deceduto uno dei sei candidati alla carica di Consigliere;
7. l'attiguità di tale data rispetto a quella di inizio delle operazioni di voto non consente di riaprire i termini per la presentazione di nuove candidature per la carica di Consigliere in tempo utile per poter includere eventuali nuove candidature nelle operazioni di voto del 20-23 marzo 2023;
8. l'evento riportato al punto 6. che precede non trova una specifica disciplina, in termini di potenziali riflessi sulle elezioni per il rinnovo degli Organi del Fondo Pensione, né nello Statuto né nel Regolamento Elettorale, i quali disciplinano unicamente l'ipotesi della cessazione di uno o più Consiglieri nel corso del mandato;
9. in particolare, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello Statuto, richiamato ai fini che ci occupano dall'art. 22, comma 3, del Regolamento Elettorale: *"Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, nel caso di amministratore in rappresentanza degli aderenti gli subentra colui che ha raccolto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo eletto, purché tale numero non sia inferiore al 10% dei votanti; qualora non sia praticabile la detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti"*;
10. anche se tali norme non disciplinano l'ipotesi del decesso di un candidato alla carica di Consigliere nel periodo compreso tra il termine di presentazione delle candidature e l'inizio delle operazioni di voto, le stesse offrono comunque una specifica regolamentazione per il caso in cui la medesima circostanza si verifichi con riferimento ad un Consigliere in carica;
11. in linea con quanto previsto dalle norme di cui al punto 9. che precede, tenuto conto della necessità che venga rapidamente individuata una soluzione adeguata a superare le problematiche evidenziate, al fine di consentire il rinnovo degli Organi del Fondo Pensione e, in particolare, del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri di composizione previsti dall'art. 18 dello Statuto, le Parti si sono incontrate in data odierna e, all'esito del complessivo confronto intercorso,

FABI
Lopez
Lopez

GILCA
GILCA

FIRST
CISF 2

Fucile
Fucile

Un. Sin.
Sto

hanno convenuto quanto segue:

- A. le premesse costituiscono parte integrante e imprescindibile del presente Verbale di Accordo;
- B. in considerazione delle circostanze di cui ai punti 5. e 6. delle premesse, le Parti convengono che, ferme restando le attività elettorali già espletate e, conseguentemente, le operazioni di voto già fissate dal 20 al 23 marzo 2023 – le quali restano confermate per tali date – verranno indette elezioni suppletive per l'elezione di un Consigliere, con termine per la presentazione delle relative candidature non oltre la data del 22 marzo 2023, con successivi termini per la prosecuzione delle attività elettorali, ivi incluse le date di inizio e di conclusione delle operazioni di voto, in linea con quanto previsto dal Regolamento Elettorale;
- C. il presente Verbale di Accordo verrà immediatamente trasmesso agli organi di competenza del Fondo Pensione per dare seguito a quanto convenuto.

Deutsche Bank S.p.A.



Le Delegazioni sindacali

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNISIN

